m_dg.DAG.05/12/2023.0243897.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il *"Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento"*;

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne e' responsabile il Direttore generale della giustizia civile (ora Direttore generale degli affari interni), ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore generale al dott. Cesare Russo;

considerato che il responsabile del registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del d.m. n. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del d.m. n. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

viste le leggi regionali 08 gennaio 2004 n. 1 e 19 giugno 2017 n. 8 della Regione Piemonte e il protocollo d'intesa tra il Comune di Alpignano (TO) e l'associazione nazionale con finalità solidaristiche e di utilità sociale "O.C.C. A SOSTEGNO DEL DEBITORE – Segretariato

Sociale sede di Alpignano (TO)" *con il quale "intende diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti e le opportunità offerte in favore di soggetti che si trovano in situazioni di disagio, di povertà e di sovraindebitamento, ...con proposte di ristrutturazione del debito."* , concedendo a suddetta Associazione il patrocinio del Comune;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore generale (PDG) in data 15/7/2015, secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 31/07/2023 (pervenuta a mezzo pec il 01/08/2023), con la quale La dott.ssa Sonia CORRADINI, nata a Rivoli (TO) il 19/01/1974, in qualità di legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DEL DEBITORE", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del d.m. n. 202/2014, per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'OCC denominato **"O.C.C. A SOSTEGNO DEL DEBITORE – Segretariato Sociale sede di Alpignano (TO)",** con sede legale in Alpignano (TO), via Enrico Fermi n. 49, C.A.P. 10091, C.F. e P.I.V.A. 95647710011, sito web www.asostegnodeldebitore.it , pec asostegnodeldebitoretorino@pec.it , tel. 351/5420975;

verificato il possesso da parte dell'"O.C.C. A SOSTEGNO DEL DEBITORE – Segretariato Sociale sede di Alpignano (TO)", dei seguenti requisiti:

- individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del d.m. n. 202/2014 nella persona di:

dott.ssa	CORRADINI	Sonia	Rivoli (TO)	19/01/1974

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett. c) del d.m. n. 202/2014;

- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del d.m. n. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3, lett. e) del d.m. n. 202/2014;

- sede legale sede legale in Alpignano (TO), via Enrico Fermi n. 49, C.A.P. 10091, C.F. e P.I.V.A. 95647710011, sito web www.asostegnodeldebitore.it , pec asostegnodeldebitoretorino@pec.it , tel. 351/5420975;

- sede operativa dell'organismo in sede legale in Alpignano (TO), via Enrico Fermi n. 49, C.A.P. 10091, C.F. e P.I.V.A. 95647710011, sito web www.asostegnodeldebitore.it , pec asostegnodeldebitoretorino@pec.it , tel. 351/5420975;

verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del d.m. n. 202/2014, nelle persone di:

1.	Avv.	ALIBERTI	Maria	Catania (CT)	01/08/1978
2.	Avv.	BARBATO	Gaetano	Caserta (CE)	03/07/1970
3.	Avv.	CAMARDA	Rita	Catania (CT)	06/11/1978
4.	Avv.	CASADONTE	Bruno	Catanzaro (CZ)	06/03/1978
5.	Avv.	CILIA	Elisabetta	Ragusa (RG)	03/07/1991
6.	Dott.ssa	CONSOLI	Luciana	Catania (CT)	14/10/1974

7.	Avv.	GIUFFRIDA	Monica	Catania (CT)	12/08/1975
8.	Dott.	GRECO	Giuseppe	Catania (CT)	13/04/1964
9.	Avv.	MIRANDA	Francesca	Livorno (LI)	14/11/1976
10.	Avv.	MIRANDA	Carlo	Monfalcone (GO)	29/10/1986
11.	Avv.	PORTO	Massimo	Catania (CT)	19/07/1967
12.	Avv.	SALVATI	Dario	Roma (RM)	21/10/1989

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del d.m. n. 202/2014,

DISPONE

l'iscrizione dell'O.C.C. denominato "O.C.C. A SOSTEGNO DEL DEBITORE – Segretariato Sociale sede di Alpignano (TO)", con sede legale in Alpignano (TO), via Enrico Fermi n. 49, C.A.P. 10091, C.F. e P.I.V.A. 95647710011, sito web www.asostegnodeldebitore.it , pec asostegnodeldebitoretorino@pec.it , tel. 351/5420975, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del d.m. n. 202/2014, **al numero progressivo 427.**

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del d.m. 202/2014.

Roma, 1/12/2023

Il magistrato delegato
Cesare RUSSO